



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI LIVORNO  
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Franco Pastorelli	Presidente Relatore
dott. Elisa Pinna	Giudice
dott. Alberto Cecconi	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di MANUELO FARA (C.F. FRAMNL74T25E734B) e di IRINA VARGA (c.f. VRGRNI87T66Z129O)

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1. Contenuto della domanda**

Con ricorso depositato il 14.10.2025, MANUELO FARA e IRINA VARGA, deducendo di essere coniugi conviventi, chiedevano che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione controllata dei loro beni.

A fondamento di tale domanda deducevamo:

- a) di essere non assoggettabili alla liquidazione giudiziale non svolgendo attività di impresa ed essendo le imprese da loro precedentemente esercitate state cancellate dal registro delle imprese da oltre un anno.

Asserivano infatti:

- di non essere attualmente titolari di partita IVA e di non ricoprire cariche in alcuna società, come da visura nominative camerali prodotte;
- che la sig.ra Varga era titolare della impresa individuale con sede in Cecina cessata in data 30.11.2012, della impresa individuale "Gommanica V.M." con sede in Bibbona cessata in data 09.10.2023 e della impresa individuale "Autotrasporti Varga Irina" con sede in Guardistallo cessata in data 28.01.2014.



- che il sig. Fara era titolare della impresa individuale Fara Manuelo con sede in Suvereto, cessata in data 01.03.2000, dell'impresa individuale con sede in Bibbona cessata in data 16.03.2007 e socio accomandatario della Autotrasporti Fara Manuelo & co. S.a.s. cessata in data 14.12.2023.

- b) di trovarsi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art 2 lett. c) CCII;
- c) che pur non avendo beni immobili o beni mobili da liquidare, in ragione della eccedenza del proprio reddito rispetto a quanto necessario al mantenimento loro e della loro famiglia, composta oltre che da loro stessi dalla figlia minore Fara Rebecca, nata nel 2011, era possibile non solo pagare le spese della procedura ma anche acquisire attivo da distribuire ai creditori.

## **1.1 REQUISITI E DOCUMENTI.**

### **COMPLETEZZA.**

A corredo della domanda di liquidazione controllata, debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 39 CCII.

Infatti l'art 65 CCII al comma 1 dispone che i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possano proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata e, al comma 2, dispone che *“Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”* e quindi anche gli artt. 37 e 39 CCII.

Il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica (come nel caso di specie) consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni dei ricorrenti (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI).



D'altra parte la necessità di questo corredo si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore, come nel caso di specie.

È inoltre necessario che il debitore depositi la relazione dell'OCC sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Nel caso di specie tale documentazione è stata depositata da parte ricorrente.

## **1.2 Procedimento**

La liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore.

Il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III D. Lgs. 14/2019 (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

Dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dallo stesso ricorrente debitore.

Pertanto, in mancanza di soggetti contraddittori, ovverosia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione controllata, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022), potendosi dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L. Fall., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori;

## **2. Accoglimento della domanda**

Ritiene il Tribunale che la domanda meriti accoglimento.

### **2.1. Competenza territoriale**

Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti nel comune di Bibbona (LI) (cfr. doc. 2) all'interno del circondario del Tribunale.



## 2.2. Procedura familiare

In ragione del fatto che i ricorrenti sono membri della stessa famiglia, i medesimi sono legittimati a proporre un una procedura familiare ex art. 66 CCII.

## 2.3 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO.

Sotto il profilo della legittimazione processuale il ricorso appare ammissibile.

La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.

Possono accedere alla procedura di liquidazione controllata il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che *ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale* ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Nel caso di specie MANUELO FARA è IRINA VARGA non risultano ricoprire cariche in alcuna società (cfr. visura nominativa effettuata presso la CCIAA doc. 3 e 4 di parte ricorrente) e non sono titolari di partita iva (essendo entrambi lavoratori dipendenti cfr. pag. 9 della relazione particolareggiata del Gestore).

Dal doc. 3 prodotto risulta che la impresa individuale Fara Manuele con sede in Suvereto è stata cancellata dal registro delle imprese in data 01.03.2000, che l'impresa individuale Scaviter di Fara Manuele con sede in Bibbona è stata cancellata dal registro delle imprese in data 16.03.2007, e la Autotrasporti Fara Manuele & co. S.a.s. del quale Fara Manuele era socio accomandatario è stata cancellata dal registro delle imprese in data 14.12.2023.

Dal doc. 4 risulta che la impresa individuale Irina Varga con sede in Cecina è stata cancellata dal registro delle imprese in data 30.11.2012, la impresa individuale "Gommanica V.M." con sede in Bibbona è stata cancellata dal registro delle imprese in data 09.10.2023 e la impresa individuale "Autotrasporti Varga Irina" con sede in Guardistallo è stata cancellata dal registro delle imprese in data 28.01.2014.

Ne consegue pertanto che essendo tutte le suddette società state cancellate dal registro delle imprese da oltre un anno non è possibile la apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art 33 CCII.

Ne consegue, quindi, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII, i ricorrenti sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del loro patrimonio, non essendo assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.



### 2.3 PRESUPPOSTO OGGETTIVO.

Ai sensi dell'art 268 CCII può accedere alla procedura in esame il debitore in stato di sovraindebitamento, che ai sensi dell'art 2 comma 1 lett c) CCII è: *lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;*

Quindi il codice della crisi definisce la nozione di sovraindebitamento facendo riferimento allo stato di crisi o di insolvenza.

Pertanto la nozione di sovraindebitamento, secondo il codice della crisi, è la situazione di crisi o di insolvenza dei soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Per stato di crisi si intende, ai sensi della lett. a) dell'art 2 del CCII, *lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;*

per insolvenza si intende *lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.*

Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento di MANUELO FARA e di IRINA VARGA, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII.

Dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi, è emerso che:

PASSIVO

• Fara Manuelo presenta la seguente esposizione debitoria:

Creditore	privilegiato	Chirografario
AdER	109.788,45	4.196,21
Regione Toscana	48,32	
Agos Ducato s.p.a.		9.307,92 per finanziamento 73314755
Agos Ducato s.p.a.		1.067,77 per carta di credito
Bper banca s.p.a.		7.323,36
IFIS NPL Investing s.p.a.		10.553,05



totale	109.836,77	32.448,31

- Varga Irina presenta la seguente esposizione debitoria:

Creditore	privilegiato	Chirografario
AdER	61.466,04	2.708,83
Agenzia delle Entrate	4.670,80	
Banco del Monte di Lucca s.p.a.	8.421,40 + 4.141,80	
Regione Toscana	2.478,31	
Agos Ducato s.p.a.		2.161,21 per finanziamento 71314755
Agos Ducato s.p.a.		2.035,49 per carta di credito
Totale	81.178,35	6.905,53

#### SPESE NUCLEO FAMILIARE.

- le spese mensili medie, per il mantenimento della ricorrente e del suo nucleo familiare, indicate in ricorso sono quantificate per circa € 2.580,00 (cfr. prospetto riepilogativo pagg. 10 ss. relazione particolareggiata Gestore): conteggio che secondo la prospettazione della parte ricorrente permetterebbe di destinare in favore della procedura una quota parte dello stipendio dei ricorrenti pari complessivamente a circa € 570,00 mensili;

- il nucleo familiare conduce in locazione un immobile per il quale viene versato un canone mensile di locazione pari ad € 250,00 (cfr. doc. 26);

#### NUCLEO FAMILIARE. ATTIVO.

- il nucleo familiare è formato dai debitori ricorrenti e dalla figlia minore [REDACTED]
- il reddito medio mensile netto su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento proprio e della famiglia, sia per il soddisfacimento dei creditori ammonta per quanto riguarda Fara Manuella a circa € 2400,00 mensili e quanto a Varga Irina a circa € 750 mensili.

- i ricorrenti non sono titolari di beni immobili (vedi visure catastali prodotte come doc. 19 e 20);



- Varga Irina è proprietaria di una autovettura WV Golf immatricolata nel 2001 e di una autovettura Hunday immatricolata nel 1998 mentre Fara Manuelo non ha beni mobili registrati a lui intestati (vedi visure PRA prodotte come doc. 21 e 22);

- le somme versate sui conti correnti intestati ai ricorrenti sono assolutamente modeste - meno di € 1.000 complessivamente – (cfr. 24 e 25).

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi dei ricorrenti, al netto delle spese necessarie per il loro mantenimento e di quello della figlia minore, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

I ricorrenti si trovano infatti in stato di sovraindebitamento perché le entrate che essi avranno in conseguenza dell'espletamento della loro prestazione lavorativa (cioè i flussi di cassa prospettici, per usare la espressione normativa) non consentiranno loro di far fronte alle obbligazioni scadute.

La relazione del gestore della crisi contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, eventualmente anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Tale attestazione appare fondata in quanto, tenuto conto della quota di reddito che ragionevolmente potrà essere destinata alla soddisfazione dei creditori e dei costi di procedura deve stimarsi che rimarrà una somma da distribuire ai creditori che consentirà una soddisfazione seppure parziale degli stessi.

### **2.3 RELAZIONE DEL GESTORE OCC.**

Come detto il ricorso deve, a sensi dell'art. 269 CCII, essere corredato dalla relazione del gestore OCC nella quale deve esservi un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Nella fattispecie in esame, al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del Gestore della crisi nominato dall'OCC (che contiene comunque tutte le verifiche di cui all'art. 269, comma 2 CCII), il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla parte ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale della parte ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice.

L'OCC ha attestato altresì di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.



Seppure la relazione del gestore della crisi si profila non completa - per carenza di idonea documentazione - in punto di diligenza impiegata dai debitori nell'assunzione delle obbligazioni, poiché non risulta effettuata una dettagliata valutazione con riferimento alle date di contrazione dei singoli debiti da parte delle imprese individuali e collettive con le quali i ricorrenti hanno operato, essendosi il gestore limitata di fatto a riferire quanto indicato dai ricorrenti, tuttavia il mancato approfondimento svolto dal gestore circa le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai ricorrenti nell'assunzione delle obbligazioni rimaste insolte non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, profilandosi, piuttosto, destinato a ridondare in sede di esdebitazione, momento nel quale tale aspetto andrà approfondito.

#### **2.4 PRECEDENTI DOMANDE.**

Non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, secondo quanto verificato dal Gestore della crisi.

#### **2.5 CONCLUSIONI.**

In conclusione deve affermarsi che sussistono tutti i presupposti per dichiarare la apertura della liquidazione controllata.

### **3. AMBITO DI APPLICAZIONE.**

#### **SPOSSESSAMENTO.**

Ritenuto che sussistano i presupposti per dichiarare la apertura della liquidazione controllata è bene ricordare quali sono i principali effetti che la stessa comporta. La liquidazione controllata riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII e determina lo spossessamento in capo al debitore;

Neppure nel caso in cui venga aperta su richiesta del debitore si tratta di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale; la apertura della procedura pur in conseguenza della richiesta proveniente dal debitore comporta la messa a disposizione di tutto il patrimonio del debitore e della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.

Dunque la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co. 3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di





liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni o crediti (come il veicolo in proprietà, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo, o tutti gli arredi dell'abitazione ma solo quelli non pignorabili ai sensi dell'art. 514 c. 1 n. 2 cpc) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti (cfr. tra le altre Trib. Forlì Sent. 100/2024).

Pertanto, anche le giacenze su tutti i conti correnti bancari intestati ai ricorrenti debbono intendersi acquisite alla procedura, nonché debbono essere appresi tutti i beni immobili e mobili registrati nella titolarità del ricorrente: circostanza che dovrà essere dettagliata e aggiornata tanto nella prima relazione che sarà depositata dal Liquidatore, quanto nell'inventario secondo il dettato dell'art. 272 comma 2 CCII, allegando le risultanze dell'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate.

Anche il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) maturato, allorché divenga esigibile successivamente all'apertura della procedura di liquidazione controllata (anche eventualmente a titolo di anticipo), così come altri emolumenti quali ad esempio premi di produzione, non potranno essere lasciati nella disponibilità del debitore, in quanto tutto il suo patrimonio costituisce attivo della liquidazione fino al completamento della stessa o fino a che non intervenga l'esdebitazione (Trib. Spoleto, 05 aprile 2024; Trib. Bologna 02 ottobre 2024), nei limiti che saranno comunque stabiliti dal giudice delegato.

Anche gli autoveicoli andranno acquisiti alla procedura salva la decisione del liquidatore in sede di stesura del Programma di Liquidazione di decidere per la rinuncia alla acquisizione all'attivo dei beni mobili registrati o rinunciare alla loro liquidazione ove essa risulti antieconomica.

### **3.1 DIVIETO DI AZIONE ESECUTIVE E CAUTELARI.**

Va segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.

### **3.2 QUOTA REDDITO MINIMO VITALE.**



Ai fini della determinazione della quota di reddito, disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, debbano essere escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento.

Il c.d. "minimo vitale" è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Allo scopo, il liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dai debitori per il loro mantenimento e della famiglia e calolerà l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.

Il liquidatore non potrà limitarsi ad indicare le spese allegate da parte ricorrente ma dovrà fare una attenta disamina della loro effettività e della loro congruità.

Tuttavia per evitare che i ricorrenti nelle more della redazione della istanza da parte del liquidatore e della emissione del decreto da parte del Giudice delegato non versino alcuna somma si deve prevedere che, fino alla emanazione da parte del decreto del giudice delegato, sia acquisita alla procedura la somma eccedente la somma mensile di € 2.000,00.

Infatti da una parte va considerato quanto previsto dall'art 283 CCII e dunque l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'applicazione nel caso di specie di tale criterio dà il risultato di € 1.978,03.

Dall'altro bisogna rilevare che molte delle spese indicate dai ricorrenti non sono state documentate e dovranno essere accertate dal liquidatore quando farà la sua relazione al giudice delegato.

Nel caso di specie bisogna, altresì, notare che essendo i debiti di entrambi i ricorrenti debiti sia, per così dire, ordinari che debiti tributari gli stipendi dei ricorrenti possono essere pignorati ai sensi dell'art 545 c.p.c. non nella misura di un quinto ma della metà, aspetto che rileva ai fini della determinazione di cui all'art 268 comma 4 lett. B) CCII.



### **3.3 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE.**

L'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo.

Quindi al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte della ricorrente, è opportuno disporre quanto segue: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata presso una delle banche convenzionate con il Tribunale; 2) ordinare al datore di lavoro dei ricorrenti di versare in favore della procedura la quota parte di emolumenti destinata alla procedura, secondo i provvedimenti adottati dal giudice delegato (e in via provvisoria dal Tribunale).

### **4. LIQUIDATORE. NOMINA.**

Ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato Liquidatore;

Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che possa essere confermato il gestore nominato avv. Valentina Cecconi.

Sul punto va ribadito:

a) che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) CCII, il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (Trib. Bergamo 07/06/2023);

b) che ai sensi dell'art. 275, comma 3, C.C.I. come novellato dal D. Lgs. 136/2024 dovrà essere liquidato al termine della liquidazione un compenso unitario per le attività svolte in qualità di OCC e di Liquidatore, ai sensi degli artt. 17 e 18, comma 2, del D.M. n. 202 del 2014 (cfr. peraltro anche precedentemente Trib. Milano 14/11/2023).

### **5. Accesso alle banche dati**

È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate, salvi i limiti di compatibilità.

### **6. Esdebitazione**

Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa ai sovraindebitati solo previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed



accertamento della circostanza che costoro non abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, profilo - come sopra detto - non già adeguatamente indagato dal gestore della crisi e, quindi, da necessariamente approfondire a tempo debito.

### **P.Q.M.**

- 1.** Dichiaro aperta la liquidazione controllata nei confronti di **MANUELO FARA** (c.f. FRAMNL74T25E734B) e di **IRINA VARGA** (c.f. VRGRNI87T66Z129O);
- 2. Nomina** giudice delegato il **dott. Franco Pastorelli**;
- 3. Nomina** liquidatore l'**avv. Valentina Cecconi**, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- 4. Autorizza il Liquidatore**, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c., per quanto compatibile con la presente procedura: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad accedere al pubblico registro automobilistico; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti; 5) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori ((contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015; 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 5. Autorizza**, inoltre, **il Liquidatore** ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
- 6. Ordina al Liquidatore**, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- 7. Ordina ai debitori** il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- 8. Ordina** al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata presso una delle banche convenzionate con il Tribunale su cui versare tutte le somme da acquisire alla procedura;
- 9. Ordina alla parte ricorrente e ai terzi** che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;



**10. Dispone** che sino alla emanazione del decreto da parte del giudice delegato ex art 268 comma 4 CCII, risultino escluse dalla liquidazione le somme percepite dai ricorrenti complessivamente sino alla concorrenza dell'importo di € 2.000,00 mensile con obbligo del datore di lavoro dei ricorrenti di versare al Liquidatore la quota di reddito eccedente tale limite (dovrà essere versata da Irina Virga la somma eccedente la somma di € 600,00 mensili e da Fara Manuelo la somma eccedente la somma mensile di € 1.400,00 mensile) sino alla emanazione da parte del Giudice delegato del decreto ex art 268 comma 4 lett b) CCII.

**11. Dispone** che **il liquidatore** comunichi ai datori di lavoro dei sovraindebitati che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata di parte debitrice; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di eventuale precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata che **i datori di lavoro** di MANUELO FARA e di IRINA VIRGA provvedano all'accredito mensile sul conto corrente nominativo e vincolato alla procedura, il cui codice IBAN sarà immediatamente comunicato dal liquidatore, della quota di reddito eccedente gli importi come stabiliti al punto precedente, che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice delegato alla procedura;

**12. Manda al Liquidatore** di chiedere al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento dei debitori e della loro famiglia, seguendo le indicazioni di cui alla parte motiva informandolo al contempo delle attività già compiute;

**13. Dispone**, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che *“nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”*;

**14. Dispone che il nominato Liquidatore**, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

**15. Dispone**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;



**16. Assegna ai terzi** che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **90 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

**17. Avvisa i creditori e i terzi** che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;

**18. Avvisa i creditori e i terzi** che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;

**19. Dispone** che il Liquidatore provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;

**20. Dispone**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** completi l'inventario dei beni del debitore;

**21. Dispone**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;

**22. Dispone che il nominato Liquidatore notifichi** la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

**23. Dispone** che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;

**24. Dispone** che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento) emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale).



**25. Dispone** che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al Liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;

**26. Ordina al Liquidatore** di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;

**27. Avverte il Liquidatore** che il mancato deposito delle relazioni costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

**28. Manda alla cancelleria** per la comunicazione e per gli altri adempimenti di competenza.

Così deciso in Livorno il 22/10/2025.

IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE

*Dott. Franco Pastorelli*

